

**Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.Lgs. 267/2000. Proroga**

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Santa Maria la Carità;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Legge n. 33 del 2020, ai sensi del quale

*"(omissis) E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al*

*Pubblico (omissis). Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree*

*pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto*

*della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";*

**VISTO** il DPCM 11 giugno 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

**VISTO** il DPCM 14 luglio 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n.176;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

**VISTO** il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19, in particolare la n. 92 del 23/11/2020;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31 agosto 2020, emanata in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 Novembre 2020 ed in particolare la n. 93 del 28/11/2020 che, tra l'altro, consente ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità, di accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive; ordinanza richiamata anche dalla successiva n. 95 del 07/12/2020;

**PRESO ATTO** dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL Na 3 Sud, che indicano un NUMERO ALTO dei concittadine contagiati;

**VISTO** il DPCM 7 settembre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per*

*fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 222 del 07 settembre 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*.

**VISTO** il DPCM del 18 ottobre 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"*, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020.

**VISTE** le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania dal n. 70 del 8 settembre 2020 al n. 87 del 31 ottobre 2020, emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov2 COVID19;

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui si individuano nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

**CONSIDERATA** l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con n. quattro decessi di cittadini sammaritani negli ultimi trenta giorni e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, comunale.

**CONSIDERATO** che, nonostante i contatti con l'ASL, è difficoltoso sapere in maniera repentina i contatti stretti dei contagiati, che potrebbero far parte anche della platea scolastica;

**RAVVISATO** che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

**VISTO** l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (omissis) *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante *"Interventi d'urgenza"*, dispone *"(omissis)" In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

**VISTA** la Legge n. 689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del Decreto Legge n.33 del 2020;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

Sentite le dirigenti scolastiche dell' I.C. Borrelli, nonché del Circolo Didattico E. De Filippo;

**VISTI:**

- la Legge 833/1978;

- l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

#### **ORDINA**

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente dal 14 Dicembre 2020 e fino al 22 dicembre 2020;

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni grado (scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- la chiusura delle piazze comunali (piazza Borrelli, piazza Giovanni Paolo II e piazzetta Padre Pio (dalle ore 18.00 sino alle ore 07.00 del giorno dopo) fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private;
- la chiusura del parco pubblico in piazza;
- la chiusura dello Stadio Comunale e della tensostruttura con la sospensione di ogni attività sportiva;
- la chiusura al traffico veicolare e pedonale delle strade di accesso al cimitero comunale e della zona Pip, dalle ore 18,00 sino alle ore 05.00 del giorno dopo, mediante posa in opera di segnaletica verticale, istitutiva del divieto di transito (fig. II 46), con pannello aggiuntivo indicante la decorrenza, dalle ore 18,00 alle ore 05,00 – la violazione sarà punita a norma dell'art. 7 commi e 14 del C.d.S. (da €. 42,00 a €. 173,00);
- il cimitero Comunale non dovrà contemporaneamente contenere più di 90 visitatori, che dovranno attenersi al rispetto perentorio delle norme di distanziamento e dei dispositivi di protezione, previa misurazione della temperatura all'accesso;
- è vietato l'accesso del pubblico presso tutti gli Uffici Comunali, fatta eccezione per gli uffici di Anagrafe, Stato Civile nonché del Protocollo, nei giorni di martedì e giovedì, e nei casi in cui l'utenza ritenga indispensabile la illustrazione di istanze/procedure in presenza, previo appuntamento/prenotazione da chiedere telefonicamente/telematicamente al Responsabile preposto, nei casi strettamente necessari in cui, comunque, si ravvisi l'esigenza di trattazione in presenza, sarà consentita la presenza contemporanea di massimo numero due persone per pratica. Si richiede di provvedere alla presentazione di ogni pratica per via telematica, precisando che non saranno consentiti accessi non autorizzati.

## **INVITA**

- a) i titolari delle attività commerciali ad effettuare la chiusura alle ore 19.30, con eccezioni di quelle che lavorano con asporto e delivery;
- b) tutti i genitori di non consentire a i figli minorenni, dalle ore 18.00 sino alle ore 07.00 del giorno dopo, l'accesso in strade e luoghi pubblici, senza essere accompagnati da un adulto;
- c) tutti i cittadini over 65 di non uscire da casa, fatto salvi i casi indispensabili (si rammenta la disponibilità del nucleo di protezione civile reperibile al telefono 081/4242353, per la spesa di generi alimentari e farmaci.

### DISPONE

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data dal 14 Dicembre 2020 e fino al 22 Dicembre 2020;
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *On-Line* e trasmesso a:
  - o Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
  - o alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud;
  - o alla Regione Campania;
  - o a tutte le F.F.O.O.;
  - o al Responsabile del 7° Settore Polizia Municipale;

### AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

S. Maria la Carità, 11/12/2020

*Il Sindaco*

**Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora**

